



Comune di Nissoria

Provincia di Enna



OGGETTO: Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2019, a tutela della incolumità pubblica e privata.

ORDINANZA N° 4 dell'1 giugno 2019

IL SINDACO

CONSIDERATO che, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario provvedere con urgenza e con criteri uniformi a predisporre tutte quelle misure di prevenzione degli incendi, nelle campagne e nei boschi, e di esplosione, nelle fabbriche e nei depositi, di materiale esplosivo e infiammabile, in dipendenza di accensione e/o esplosione;

VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14/01/2008, avente per oggetto: "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale", con la quale si sollecitano i Sindaci, in quanto autorità locale di P.C., all'emanazione di specifiche ordinanze atte a prevenire gli incendi di interfaccia e a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTO il T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. n. 773/1931;

VISTA la L. R. n°16 del 06/04/1996, sul "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", integrata e modificata con la L. R. n°14 del 14/04/2006;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;

VISTO il comma 6-bis, aggiunto all'art. 182 del D.Lgs n. 152/2006 dall'art. 14 comma 8 del D.L. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, n. 116/2014 (Norme in materia ambientale);

VISTO l'art. 38 della Legge n. 142/90;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota FASC. 1017/2019, inviata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Enna, acclarata al prot. n. 3525 del 02/05/2019, che invita le autorità locali ad adottare apposite Ordinanze volte alla prevenzione degli incendi a salvaguardia della popolazione ed alla tutela del territorio di pertinenza;

VISTE le Leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

ORDINA

Dal 15 Giugno al 15 Ottobre:

- ◆ è vietato bruciare a qualsiasi scopo qualsiasi tipo di materiale al fine di scongiurare rischi da incendi;
- ◆ Tutti i proprietari di fondi che distano 50 metri da insediamenti abitativi, scuole, insediamenti produttivi, luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree a picnic, ecc.), infrastrutture ed opere relativi alla viabilità ed ai servizi essenziali e specifici, hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre da covoni di cereali, erbe, foglie secche o altro materiale combustibile per evitare il rischio di incendi di interfaccia;
- ◆ Tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo gli stradali e le trazzere del Comune hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre di covoni di cereali, erbe e foglie secche o di altra materia combustibile fino a 20 metri dal ciglio stradale;
- ◆ Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di incatramatura;



- ◆ I covoni di cereali, pronti alla trebbiatura, dovranno essere ammassati a non meno di 50 metri dalle strade e trazzere e dalle case coloniche, ed i depositi in mucchi dovranno risultare ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro con l'avvertenza che il terreno stesso dovrà essere sgombro di ristoppie o di altra erba secca;
- ◆ Nelle aie e nei pressi dei depositi di covoni è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
- ◆ L'accensione di fuochi nelle campagne, ove necessario, è consentita solo per mezzo di bruciatori o fornelli a gas o macchine equivalenti equipaggiati da idonei mezzi portatili per l'estinzione (estintori);
- ◆ E' proibito fumare fuori dagli spiazzi e dalle vie a fondo battuto o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei terreni cespugliati e nelle aree boscate;
- ◆ Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento;
- ◆ Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale, nei luoghi ed alla distanza consentita sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento;
- ◆ Chiunque abbia notizie di un incendio nelle campagne e nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiale esplosivo ed infiammabile, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco o al Comando CC o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del Distaccamento più prossimo ed alla Caserma Centrale e di far concorrere le persone, che si trovano nelle immediate adiacenze, alle operazioni di spegnimento;
- ◆ I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie hanno l'obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento un dispositivo parafaville;
- ◆ Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione d'incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;
- ◆ I cereali e i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura o altre strutture incombustibili, che presentino le dovute garanzie, e possibilmente vicino a corsi d'acqua, cisterne o pozzi. In essi è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi;
- ◆ Salvo i casi previsti dal Codice Penale le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 17 della legge P.S. e 650 del C.P.;
- ◆ Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
 - alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Enna;
 - al Servizio Regionale di Protezione Civile;
 - al Distaccamento del Corpo Forestale Regionale di Enna, Nicosia e di Agira;
 - alla Stazione Carabinieri di Nissoria;
 - al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte;

DISPONE

- che il Settore Tecnico del Comune di Nissoria proceda a far data da oggi ad eseguire il decespugliamento del centro urbano con le immediate periferie di proprietà pubblica, delle scarpate delle strade esterne comunali nelle immediate vicinanze del centro abitato, ed alla verifica della funzionalità delle prese d'acqua e degli altri punti di attingimento (abbeveratoi, vasche, ecc.), avvalendosi del personale manutentivo attualmente in forza a qualunque titolo;
- che i proprietari privati provvedano a pulire e decespugliare i loro fondi secondo le indicazioni della presente Ordinanza;
- che la Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco, vigilino sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 01/06/2019



IL SINDACO

(Dott. Armando Glorioso)